

TRIBUNALE MILANO

5 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE: RODA BOGETTI

ESTENSORE: CAPPABIANCA

PARTI: CALABRÒ;

(Avv. Malavenda, Boneschi)

RUSCONI LIBRI S.P.A.

(Avv. Assumma, Zorzoli Volpi)

Contratto di edizione • Mancata pubblicazione dell'opera • Preteso pericolo di azioni legali contro l'opera • Giusta causa di recesso dal contratto • Insussistenza • Inadempimento • Sussiste

Una volta assunto l'obbligo della pubblicazione l'editore non può sciogliersi dal vincolo contrattuale, senza incorrere in colpevole inadempimento, adducendo il rischio di responsabilità penali e civili derivanti dal preteso e paventato carattere diffamatorio dell'opera.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 1991, Maria Antonietta Calabrò conveniva davanti a questo Tribunale la S.p.A. Rusconi Libri, esponendo: di aver stipulato un contratto di edizione con la società convenuta per la pubblicazione di un'opera provvisoriamente titolata « Il fallimento del Banco Ambrosiano »; che il termine per la consegna del manoscritto, originariamente previsto per il 13 maggio 1987, era stato via via consensualmente prorogato anche in considerazione dell'opportunità di attendere la chiusura della fase istruttoria del relativo procedimento penale; che, conclusa l'istruttoria con sentenza-ordinanza 7 aprile 1989, il 6 giugno successivo aveva provveduto alla consegna del manoscritto; che, accettata l'opera dall'editore e concordemente scelto il titolo definitivo « Il Banco della mafia », il testo era stato sottoposto al controllo dei rispettivi legali al fine di limitare il rischio di azioni giudiziarie da parte di qualcuno dei personaggi citati; che tale attività si era inizialmente svolta con speditezza e poi sempre più a rilento, fino a che l'editore, messa in discussione l'intera tesi di fondo del libro, aveva dichiarato di non aver più intenzione di pubblicarlo; che, apertes e poi arenatesi trattative per una transazione risarcitoria, nell'estate del 1990, l'editore, diffidato all'adempimento ai sensi degli artt. 9 contratto di edizione e 1454 cod. civ., aveva ribadito il proprio rifiuto alla pubblicazione del libro; che pertanto, si era determinata a procedere alla pubblicazione dell'opera con una casa editrice minore.

Premessa tale narrativa, e lamentato l'inadempimento della controparte, l'attrice chiedeva che, previa risoluzione dell'intercorso contratto

* Per una fattispecie per certi versi simile, ma diversamente decisa, v. App. Milano 26 maggio 1992, in *Giur. it.*, 1994, I, 272 e in *Riv. dir. civ.*, 1994, II, 297, entrambe con note di M.A. LIVI. Nel caso si trattava del rifiuto di pubblicare un'opera su Licio Gelli e la P2 in quanto costituente una apologia dell'attività di questi ultimi, dichiarata nel frattempo illegittima. Tale declaratoria avrebbe fatto venire meno la presupposizione su cui si fondava il contratto.

Nel senso della sentenza annotata si v. invece Cass. 1 marzo 1973, n. 553 (in *Foro pad.*, 1974, I, 270) secondo cui nel contratto di edizione la bontà e il valore intrinseco dell'opera sono insidiabili da parte dell'e-

ditore, una volta che abbia assunto l'obbligo di curarne la pubblicazione; infatti l'obbligazione dell'autore riguarda soltanto la rispondenza dell'opera alla finalità del contratto, e quindi la sua idoneità ad essere pubblicata come opera del genere convenuto, mentre il rischio della sua intrinseca qualità, che l'autore non garantisce, rimane a carico dell'editore, inerendo esso alla natura stessa del contratto di edizione; il sindacato sul valore dell'opera da parte dell'editore, escluso in via generale per la menzionata natura del rapporto, può essere consentito solo con apposita pattuizione, stipulata nell'esercizio dell'autonomia negoziale delle parti.

di edizione, la società convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni patiti, indicati nell'importo di L. 300.000.000.

Costituitasi in giudizio, la Rusconi Libri, invocata la previsione dell'art. 125, n. 2 l.d.a., giustificava, in particolare, il proprio rifiuto alla pubblicazione con il rilievo che, non essendo certo il carattere non diffamatorio dell'opera, non poteva ritenersi, nella specie, garantito da parte dell'autrice il pacifico godimento dei diritti ceduti. Dedotto l'inadempimento della Calabrò, la società convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda proposta dall'autrice e riconvenzionalmente, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e la condanna dell'autrice al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa.

Assunte le prove, la causa veniva, quindi, rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni testualmente trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Alla luce delle contrapposte prospettazioni e delle emergenze processuali deve, in punto di fatto, ritenersi sostanzialmente incontroverso e, comunque, comprovato: a) che, ricevuta la consegna del manoscritto in data 6 giugno 1989, la Rusconi Libri non mosse contestazione di sorta entro il termine di novanta giorni perentoriamente previsto dalla clausola di gradimento di cui all'art. 4 dell'intercorso contratto di edizione (che recita: « La casa editrice si riserva comunque di esaminare ed approvare l'opera consegnata ed il suo titolo. *L'eventuale rifiuto dovrà essere formulato nel termine di novanta giorni dal ricevimento del manoscritto. In mancanza di esso, e trascorso il termine previsto, l'opera s'intenderà automaticamente approvata* »); b) che, successivamente alla consegna, l'editrice presentò l'opera alla mostra del libro di Francoforte richiedendo all'autrice schede di presentazione (v. doc. 40 e test. Viviani), inserì il libro nel bollettino delle proprie novità per il 1990 (v. test. Vigna) e la presentò alla stampa (v. docc. 24 e 27), predispose la copertina (v. doc. 23), realizzò le bozze e ne chiese la correzione all'autrice (v. docc. 7, 8 e 9), dette a questa mandato a trattare la cessione dei diritti per la riduzione cinematografica e televisiva del libro (v. docc. 4 e 5 e test. Viviani); c) che, solo nel novembre 1989, su richiesta della casa editrice, le parti, d'intesa, sottoposero il testo al controllo dei rispettivi legali per limitare i rischi connessi alle eventuali reazioni giudiziarie dei personaggi citati.

I dati rilevati evidenziano la piena fondatezza, quanto all'*an*, della domanda dell'autrice e, viceversa, l'infondatezza della domanda riconvenzionale della convenuta.

Lasciando decorrere senza obiezioni il termine esplicitamente e perentoriamente previsto per l'utile rifiuto dell'opera e ponendo, altresì, in essere (anche nei diretti confronti dell'autrice) comportamenti positivi univocamente attestanti l'intenzione di dar corso alla stampa del libro, la casa editrice ha, invero, dimostrato, in modo concludente ed inequivoco, l'approvazione dell'opera e la sua accettazione ed ha reso, così, definitivo ed irreversibile l'obbligo alla pubblicazione contrattualmente assunto nei confronti dell'autrice (e che non v'è ragione di ritenere vanificato a causa dalla disponibilità successivamente dimostrata dalla Calabrò ad una supervisione del testo sul piano legale).

Tutto ciò comporta che il successivo rifiuto alla pubblicazione, mantenuto dalla Rusconi Libri nonostante le formali diffide ad adempiere ai sensi dell'art. 9 del contratto di edizione e 1454 cod. civ. del 21 agosto e

del 20 settembre (v. doc. 19 e 21 del fasc. di parte attrice), non può che ritenersi inadempimento colpevole implicante, in base ai principi generali, la risoluzione di diritto dell'intercorso rapporto e la sanzione risarcitoria.

Un prioritario ed assorbente inadempimento dell'autrice nella prospettiva di cui all'art. 125, n. 2 l.d.a. ed alla clausola 3 del contratto di edizione, per la asserita insufficienza delle garanzie di pacifico godimento dei diritti ceduti da parte dell'acquirente in relazione ai rischi connessi ed eventuali azioni giudiziarie dei soggetti citati, non appare, d'altro canto, nemmeno astrattamente ipotizzabile.

Al riguardo — a prescindere dal rilievo che le risultanze processuali evidenziano che la Calabrò non si è mai opposta al controllo dell'opera da parte dei legali e che detto controllo, realizzato per la quasi totalità del testo, non è stato terminato, per la mancata disponibilità della casa editrice alla fissazione dell'appuntamento definitivo (v. docc. 11, 12, 14, 16, 17, 18 e test. Bovio e Biancolella) — si deve, invero, osservare che, la previsione dell'art. 25, n. 2 l.d.a., intende porre l'editore al riparo da possibili *evizioni*, ponendo a carico dell'autore l'obbligo di garantirlo nell'ipotesi di utilizzazioni dell'opera editata confliggenti con i diritti dall'editore acquisiti in forza del contratto di edizione. Essa, invece, certamente non consente all'editore, una volta che abbia *assunto l'obbligo della pubblicazione*, di sciogliersi dal vincolo contrattuale verso l'autore, adducendo il rischio di responsabilità alla pubblicazione medesima ricolleganti: accettata l'opera, l'editore che, per riflessioni sopravvenute, ne paventi il carattere diffamatorio e le connesse responsabilità ha, invero, la possibilità di astenersi dalla pubblicazione, ma se ne assume, tuttavia, ogni responsabilità verso l'autore.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, respinta la domanda riconvenzionalmente proposta dalla Rusconi Libri, va dichiarata la risoluzione del contratto di edizione dedotto in controversia a far tempo dal 21 ottobre 1991 per inadempimento della società convenuta e va pronunciata la condanna della convenuta medesima al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.

Tali danni appaiono sostanzialmente compendiarsi nella perdita dei maggiori introiti che sarebbero certamente derivati all'attrice ove la diffusione del libro e, più in genere, il suo sfruttamento commerciale fossero avvenuti attraverso l'apparato distributivo e promozionale di una casa editrice, quale quella convenuta, tra le più note ed autorevoli e fossero stati (come, del resto, incontrovertitamente auspicato dalle parti) più tempestivi rispetto agli sviluppi del procedimento penale connesso all'oggetto della narrazione.

Sulla base degli elementi forniti (prezzo di copertina, percentuale per l'autore, probabile tiratura, introiti relativi alla già programmata riduzione cinematografica e televisiva, nonché alle previste subedizioni) ed in mancanza di più precisi e specifici riferimenti probatori, i danni suddetti appaiono, in via equitativa, potersi prudenzialmente determinare nell'importo complessivo di L. 80.000.000, comprensivo di rivalutazione ed interessi ad oggi maturati.

Sull'importo suddetto decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza.

In base al criterio della soccombenza la società convenuta va condannata a rivalere l'attrice delle spese di causa, liquidate in complessive L. 13.700.000, di cui L. 1.200.000 per spese, L. 2.500.000 per diritti e L. 10.000.000 per onorario.

Non si ravvisano le condizioni per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata *ex art. 96 cod. proc. civ.*, attesa l'assoluta mancanza di prove in ordine, se non altro, all'*an* e al *quantum* del danno asseritamente patito dall'istante (v. Cass. n. 5524/1983, n. 1384/1980).

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa, dichiara la risoluzione del contratto di edizione dedotto in controversia per inadempimento della Rusconi Libri a far tempo dal 21 ottobre 1990;

condanna la Rusconi Libri S.p.A. al pagamento in favore di Maria Antonietta Calabrò, a titolo di risarcimento, della somma di L. 80.000.000 con gli interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione della sentenza;

condanna la società convenuta a rivalere l'attrice delle spese di causa, liquidate, come in motivazione, in complessive L. 13.700.000.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio dell'8 giugno 1995.